

(N. 66)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1948

Modificazioni alla legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sulle provvidenze per le valli da pesca della Laguna Veneta.

ONOREVOLI SENATORI. — Per migliorare il regime idraulico lagunare nella Laguna di Venezia, dove sorgevano un tempo valli da pesca, rinomate per l'abbondante prodotto ittico, vennero attuate opere di difesa della Laguna stessa dalla violenza del mare, sistemati i porti di Lido, Malamocco, Chioggia, scavate ed ampliate le principali arterie lagunari ecc.; ma se tutto ciò produsse un reale ed efficace miglioramento di tale regime, le valli da pesca, specie le antistanti, esposte come furono al diretto flusso ondoso delle acque ed alle correnti di marea, vennero in un primo tempo seriamente danneggiate e quindi, con la rottura delle cinte di asserragliamento, abbandonate.

La necessità vivissima sentita, di ricondurre le valli alla loro primitiva funzione di inestimabili fonti di produzione ittica sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo, tributarie dei mercati nazionali, ispirò la legge 31 ottobre 1942, n. 1471.

Tale legge non ebbe applicazione:

a) per non avere il Magistrato alle Acque potuto procedere alla formale approvazione del piano organico delle opere, giudicate adatte al miglioramento delle valli, nel termine indicato nell'articolo 5, pur avendo gli utenti delle valli presentato, nel termine fissato, il piano organico dei lavori necessari alla salvaguardia delle esistenti opere di interesse idraulico-lagunare e di quelli diretti al miglioramento dell'esercizio della pesca e ciò, sia per il notevole ritardo col quale gli Uffici interessati rassegnarono il prescritto parere e sia per le difficoltà inerenti e conseguenti allo stato di guerra, talchè tale approvazione ebbe luogo soltanto il 20 marzo 1945;

b) per essersi verificata la condizione risolutiva di cui all'articolo 6.

Inoltre non avendo il Magistrato alle Acque inoltrato alcuna richiesta di fondi, nè

avendo a suo tempo il Ministero delle finanze competente a provvedere per il cessato Commissariato generale della pesca, provveduto in applicazione dell'articolo 8 della legge, agli adempimenti di ordine finanziario, non risulta accantonata alcuna somma.

Le imprescindibili esigenze di sfruttamento di tale campo di pesca che ispirarono il provvedimento, caduto nel nulla per le anzidette circostanze, sono ancor più sentite nello attuale momento. Si è perciò predisposto l'unito schema di provvedimento legislativo, inteso alla riapertura dei termini della legge in questione, previo aggiornamento della spesa a suo tempo programmata, in rapporto al ridotto potere di acquisto della moneta ed alla conseguente ascesa dei costi di produzione. In particolare viene proposto lo stanziamento, in via straordinaria, diversamente da quanto disponeva l'articolo 8 della più volte richiamata legge, data la natura eccezionale e temporanea della spesa, della somma di L. 137.000.000.

Somma già spesa dai privati . . . . .	L.	6.000.000
Somma da spendere (L. 12.000.000 × 25) . . . . .		<u>300.000.000</u>
Totale importo lavori . . . . .		L. 306.000.000
Contributo statale L. 45 $\frac{306.000.000}{100}$ . . . . .	L.	137.700.000

Come si vede l'Amministrazione, pagando in moneta deprezzata il contributo sui 6 milioni di lire, a suo tempo spesi dai privati, realizza una economia di L. 64.800.000 pari alla differenza tra il contributo sui predetti 6 mi-

45 $\frac{6.000.000 \times 25}{100}$ . . . . .	=	L.	67.500.000
Somma che si va a corrispondere 45 $\frac{6.000.000}{1000}$ . . . . .	=	»	<u>2.700.000</u>
Differenza . . . . .		L.	64.800.000

Col provvedimento che si propone, oltre a perseguire l'auspicato ritorno delle valli da pesca alla loro primitiva funzione di inesauribile serbatoio di risorse ittiche alimentari, mediante opere robuste, atte a resistere seriamente e durevolmente alle azioni distruttrici degli elementi ed a garantire il razionale esercizio della piscicoltura marina, si mira a con-

Tale somma sarà prelevata dai fondi previsti per le opere di miglioramento fondiario giusta quanto proposto dal Ministero del tesoro, il quale — data la inderogabile necessità di contenere gli oneri a carico dello Stato — ha subordinato a tale condizione l'adesione allo schema del provvedimento (vedi fogli n. 165847 in data 20 novembre 1946, n. 114217 in data 10 aprile 1947 e n. 140238 del giugno 1948 del Ministero del tesoro).

Considerato che gli otto milioni previsti dall'articolo 4 della legge costituiscono il 45% dell'ammontare della spesa a suo tempo calcolata in L. 18.000.000 in cifra tonda e che di tale spesa L. 6.000.000 costituiscono l'ammontare delle opere già eseguite ad iniziativa dei privati, lo stanziamento che si propone è determinato dal 45% di L. 12.000.000 (L. 18.000.000 — 6.000.000) ragguagliati a L. 300.000.000 mediante il coefficiente 25 di aggiornamento, ai quali va aggiunto il 45% dei 6 milioni di lire già spesi. Infatti:

lioni ed il contributo su Lire (6.000.000 × 25) 150.000.000 che avrebbe dovuto sborsare qualora i lavori, cui i 6.000.000 di lire si riferiscono, non fossero stati eseguiti.

correre alla soluzione di uno dei maggiori problemi sociali, che assillano il Paese in questo tremendo dopoguerra e cioè quello della disoccupazione: il programma di lavori prevede, infatti, l'impiego di circa 12.000 operai.

Non va, da ultimo, trascurata un'altra considerazione, degna anche essa di rilievo e cioè, che avendo i vallicoltori presentati i relativi

piani nel termine prescritto ed avendo i più diligenti fra essi, su invito del Magistrato alle Acque, iniziati i lavori a risparmio di tempo, non apparrebbe nè equo, nè giusto privarli del loro diritto per i ritardi procedurali imputabili solo all'Amministrazione.

Invito, pertanto, gli onorevoli senatori ad approvare lo schema proposto, la cui rapida attuazione s'impone, con tutto il peso delle provvidenze che comporta di natura economica e sociale nell'interesse generale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di 137 milioni di lire per concorso dello Stato nell'attuazione di lavori di miglioramento vallivo diretti alla salvaguardia delle opere esistenti di interesse idraulico lagunare e di quelle più propriamente dirette al miglioramento dell'esercizio della pesca, da eseguirsi a cura degli utenti delle valli da pesca della laguna di Venezia. Nel limite della somma predetta potranno essere corrisposti contributi sino al 45 per cento delle spese da sostenersi dagli utenti di dette valli da pesca.

L'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232 ed all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 190, è ridotta di 137 milioni di lire.

## Art. 2.

Il concorso dello Stato nelle spese di cui al precedente articolo 1 s'intende limitato ai lavori previsti nel piano organico presentato al-

l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1942, numero 1471.

## Art. 3.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1942, n. 1471, è prorogato al 30 giugno 1952.

## Art. 4.

Ai fini della legge 31 ottobre 1942, n. 1471, si da ritenere valida l'approvazione da parte del Magistrato alle Acque, dei piani organici presentati all'Ufficio del Genio Civile di Venezia dagli utenti delle valli, anche se avvenuta posteriormente al termine previsto dall'articolo 5 della legge medesima.

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.